

A tutti gli Ordini dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili della Sicilia

A tutti gli Ordini dei Consulenti del Lavoro
della Sicilia

OGGETTO: *Esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità
Requisiti soggettivi di cui all'art. 8, comma 1, del Decreto 31
maggio 1999 n. 164 Min. Finanze.*

L'art. 21, comma 1, del Decreto 31 maggio 1999 n. 164 Min. Finanze prevede che, per esercitare la facoltà di rilasciare il visto di conformità o l'asseverazione, i professionisti devono comunicare preventivamente, all'Agenzia delle Entrate (Direzione regionale territorialmente competente), i loro dati anagrafici, i requisiti professionali, il numero di codice fiscale, la partita iva, il domicilio e gli altri luoghi dove esercitano la propria attività professionale e, qualora intendano avvalersi di una società di servizi per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, devono attenersi alle disposizioni indicate dalla lettera c) del medesimo comma.

Alla comunicazione va allegata la copia della polizza assicurativa, di cui all'art. 22, stesso Decreto, la dichiarazione relativa alla insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'Ordine di appartenenza e la dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, sempre del citato Decreto. Documentazione espressamente prevista dal comma 2 dell'art. 21.

Riguardo al suddetto art. 8, non è superfluo riportare, qui di seguito, quanto previsto da questa disposizione, dato che, per esercitare l'attività in parola, il professionista deve dichiarare di:

(1 di 4)

- a) non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati finanziari;
- b) non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari;
- c) non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria;
- d) non trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16;
- d-bis) non aver fatto parte di società per le quali è stato emesso un provvedimento di revoca ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei cinque anni precedenti.

A tal proposito, per facilitare la dichiarazione da produrre, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello di autocertificazione, reperibile sul sito "Agenziaentrate.gov.it".

Ciò premesso, per una proficua collaborazione tra Amministrazione finanziaria ed Ordini professionali, si ritiene opportuno segnalare quanto segue.

Accade, non di rado, che i professionisti rilascino le suddette autocertificazioni senza aver dato il giusto peso alla dichiarazione, resa ai sensi della lettera c) dell'art. 8, comma 1, laddove è prescritto che il professionista non deve aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria.

Infatti, in più casi è stato riscontrato che i professionisti, pur avendo carichi tributari pendenti, in sede di dichiarazione, **resa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000**, omettano d'indicare l'entità.

Va opportunamente precisato che, nei casi di gravità e reiterazione delle violazioni, questo Ufficio ha l'obbligo di effettuare la segnalazione all'Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 331 del C.P.P., per l'ipotesi di reato della dichiarazione mendace, di cui all'art. 76 dello stesso DPR.

In generale, il professionista tende a giustificare tale condotta sostenendo che la norma fa riferimento ad altre tipologie di violazioni e non a quelle riconducibili alla propria esposizione debitoria. L'Agenzia delle Entrate, però, ha precisato che le violazioni alle quali fa riferimento la lettera c) dell'art. 8, sono propriamente di natura amministrativa, in quanto quelle penali hanno disciplina a sé e riguarderebbero invece le dichiarazioni di cui ai punti a) e b), sempre del citato articolo, attinenti ai reati finanziari, tra i quali rientrano anche quelli di natura tributaria.

La cartella di pagamento, alla quale principalmente ma non esclusivamente, si fa riferimento, per contestare al professionista la dichiarazione resa ai sensi della citata lettera c) in presenza di carichi tributari pendenti, altro non è che la sintesi di una condotta irregolare, da lui tenuta nel corso del tempo e che ha dato luogo all'affidamento del carico dovuto o all'iscrizione a ruolo, sia esso proveniente da una procedura d'accertamento o dalla semplice omissione delle imposte non versate in sede di dichiarazione. Va, infatti, ricordato che l'assolvimento degli obblighi tributari prevede sia la correttezza degli adempimenti dichiarativi che il successivo momento del versamento, la cui omissione è da considerare violazione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 471 del 1997.

Riguardo all'esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità, torna utile richiamare la Risoluzione n. 73/E del 13 luglio 2010, in cui la Direzione Centrale Normativa di questa Agenzia fa il punto sulle cause ostative all'esercizio di tale attività.

Non è superfluo richiamare anche l'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990 n. 55 che annovera ulteriori casi preclusivi allo svolgimento dell'attività.

Pertanto, lo Scrivente chiede la collaborazione di codesti Ordini professionali al fine di sollecitare, da parte dei propri iscritti, una maggiore attenzione in ordine all'autocertificazione da produrre, ai fini dell'esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità, con particolare riguardo alla loro eventuale situazione debitoria che, qualora grave, per natura, entità e reiterazione delle violazioni commesse, dovrà essere oggetto di esplicita dichiarazione.

Si ricorda che, a tal fine, gli Uffici Territoriali di questa Agenzia sono abilitati al rilascio di apposite certificazioni dei carichi pendenti risultanti da interrogazioni al Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria, relativi alle imposte dirette, all'iva, alle imposte indirette ed agli altri tributi indiretti di competenza di questa Agenzia.

Si rammenta, altresì, in ordine all'attestazione di assenza di condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 C.P.P. per reati finanziari che, per effetto delle disposizioni di cui agli artt. 24, co. 1 lett. e) e 27, co. 2 lett. d) del DPR n. 313/2002, nel certificato del Casellario giudiziale e nel certificato dei carichi pendenti, rilasciati all'interessato, non sono riportati "i provvedimenti previsti dall'art. 445 del C.P.P., quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, e ai Decreti penali" (Lett. così modificata dall'art. 4 del D. Lgs n. 122/2018).

(3 di 4)

Detti reati vengono, invece, indicati nelle certificazioni richieste dalla Pubblica Amministrazione, per effetto di quanto disposto dall'art. 28 del citato DPR n. 313/2002.

Si ringrazia anticipatamente per la fattiva collaborazione che codesti Ordini professionali presteranno, auspicando che possa effettivamente contribuire a fare ulteriore chiarezza sulla valenza giuridica della dichiarazione resa in applicazione della disposizione di cui all'art. 8 del citato DM 164/99, stante la numerosità delle segnalazioni che questa Direzione regionale è costretta ad effettuare alle competenti Autorità giudiziarie.

IL CAPO UFFICIO
Nicolò Li Causi

IL DIRETTORE REGIONALE
Pasquale Stellacci
(firmato digitalmente)

(4 di 4)